



COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale

In data 14 del mese di Settembre N. **347** ore 12.30

Oggetto:

PRESA D'ATTO TARIFFE TARIP 2023

L'anno 2023 addì 14 del mese di Settembre alle ore 12.30 in Acqui Terme nell'apposita Sala del Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:

.Dott. Danilo RAPETTI.

All'appello risultano:

.Dott. Danilo RAPETTI.	SI
Dott.ssa Rosanna BENAZZO	SI
Dott. Michele GALLIZZI	SI
Dott. Alessandro LELLI	SI
P.I. Mario Elio Giuseppe PASQUALINO	SI
Dott.ssa Soumya SELLAM	SI
TOTALE PRESENTI	6

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Caterina BUE.

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio.

Dal 19/09/2023

Al 04/10/2023

Acqui Terme, lì 19/09/2023

IL Segretario
Dott.ssa Carla Caterina BUE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27/12/2013 n. 147, ha introdotto, a decorrere dal 2014, l' Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in Imposta Municipale Propria (IMU) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI), recepita dal Comune di Acqui Terme con il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 08/09/2014, così come modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2017;
- l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti;
- a decorrere dal 1 gennaio 2014 la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è ottenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147, prevede che i *“Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Acqui Terme, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei servizi di raccolta rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 29/06/2018, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare;
- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Acqui Terme, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Acqui Terme;

Dato atto:

- Che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito alla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione di costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*, nonché di approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- Che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- Che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- Che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

- Che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 16, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- Che l'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che le *funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compresi quali appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambito o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- Che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018 n. 1, modificata dalla legge regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- Che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai Consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei pini economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5 -bis della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato :

- Che con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;
- Dato atto che con deliberazione n. 12 in data 27/04/2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), suddette;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2023:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 12 in data 27/04/2023 che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto e smaltimento, trattamento e recupero, dei costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Acqui Terme in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022 n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91/2022 dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione di rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di

riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 27/04/2023 "Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente;
- il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato attualmente posticipato al 15/09/2023;

Acclarato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 30/05/2022 è stato preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani MTR per gli anni 2022-2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese;

Dato atto che il suddetto piano è stato elaborato dal Gestore del servizio Econet S.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22/04/2022 ed è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed ai sensi delle deliberazioni di ARERA;

Vista la comunicazione PEC assunta al protocollo generale dell'Ente con nota n. 9156 in data 18/04/2023 con cui la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva attraverso il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ha trasmesso la Relazione sulla determinazione delle Tariffe, costituente l'Allegato A) alla presente deliberazione, nella quale la Società attesta:

- che per l'anno 2023 non è stata presentata istanza di revisione infra periodo del PEF pluriennale 2022/2025, elaborato nel 2022 dalla Società e validato dal Consorzio CSR, in qualità di ente Territorialmente competente, per cui il PEF validato resta invariato per l'annualità 2023 e riporta per tale annualità un importo complessivo pari ad € 13.954.802,00;
- che per le motivazioni nella Relazione medesima riportate, *ritiene di poter adottare una condizione di miglior favore nei confronti delle utenze con un adattamento graduale al tetto massimo di riferimento del PEF fino ad arrivare, se necessario, al tetto massimo previsto in un arco temporaneo di due annualità, salvo variazioni legate alle disposizioni ARERA nel frattempo intervenute;*
- che conseguentemente il totale delle entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, il PEF 2022/2025 necessario alla copertura dei costi del servizio è ridotto per l'anno 2023 da € 13.954.802,00 ad € 13.454.802,00 dalla parte variabile e della parte fissa del valore di calcolo delle tariffe, nonché l'articolazione della parte variabile tariffaria in applicazione della disciplina regolamentare per l'applicazione della TARI corrispettiva;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomina è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperte con la quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto, conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento di tali rifiuti soggette a misura applicata

tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (k/peso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 4.2 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; la quota variabile misurata è commisurata alla quantità dei Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;

Considerato altresì che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio della struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomia, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale, già in atto a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione del R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27/04/2023, è stabilita la percentuale del 45% di copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione della struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013;

Dato atto della nota assunta al protocollo generale dell'Ente n. 9155 in data 18/04/2023 con cui la Società Econet S.r.l. ha trasmesso al Comune di Acqui Terme i seguenti documenti:

- Tariffe anno 2023 Tariffe Igiene Ambientale- Tarip distinte in Utenze domestiche e Utenze non domestiche – costituente Allegato B) del presente provvedimento;
- Addendum Anno 2023 – Tariffe Igiene Ambientale – costituente Allegato C) del presente provvedimento;

Vista la relazione prodotta da Econet S.r.l. assunta al protocollo generale di questo Ente n. 9156/2023 con cui la società descrive la costruzione tariffaria Tarip anno 2023, elaborata in relazione ai dati contenuti nel PEF periodo 2022/2025, validato dall'Ente territorialmente competente e recepito dall'Amministrazione comunale con deliberazione C.C. 30/2022;

Preso atto della necessità, indicata nelle note prot. n. 9155 e n. 9156, di garantire la copertura dei costi stimati dal Pef 2022/2025 per l'anno 2023, seppure ridotti rispetto alle previsioni iniziali, ma pur sempre in aumento rispetto ai costi dell'anno 2022;

Preso atto della proposta tariffaria elaborata dal gestore Econet srl, che distribuisce l'aumento suddetto sulle utenze domestiche, in misura variabile a seconda dei componenti del nucleo familiare, con importi incrementali da circa 20 euro a circa 60 euro;

Acclarato che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della TARI è posta in capo ai singoli Comuni, in virtù del disposto dell'art. 1 commi 683, della L. 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 42, comma 2

lettera f) del TUEL nonché della competenza della Giunta comunale circa l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento costituisce mero atto dovuto, al fine scongiurare disallineamenti al Piano Economico Finanziario dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese elaborato dal Gestore Econet S.r.l.;

Verificato che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet s.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Aquì Terme, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 668, della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Con voti:

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di prendere atto della Relazione Tariffe 2023, trasmessa dalla Società Econet S.r.l. a questo Comune con nota ns. prot.n. 9156/2023 , costituente Allegato A) alla presente deliberazione e di dare atto che il Consiglio comunale già con deliberazione n. 30 del 30/05/2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022, presentato dal gestore Econet S.r.l., come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22/04/2022;
2. di approvare, quale mero atto dovuto, le tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva anno 2023, utenze domestiche e non domestiche per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Aquì Terme di cui all'allegato B) costituente parte integrante alla presente deliberazione ed il documento Addendum - Tariffa igiene ambientale 2023 - utenze comunali – rifiuto vegetale – utenze socio sanitarie – utenze non domestiche svuotamenti minimi, come da Allegato C) costituente parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto:
 - che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022/2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe è stabilita, per l'anno 2023, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
 - che la determinazione della tariffa variabile e conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2023 in € /kg 0,86339, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B) parte integrante della presente deliberazione;

- che per l'anno 2023 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,156 Kpeso , come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B), parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuta corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale di costi del servizio di igiene ambientale previsti dal PEF;

Di dare atto che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Acqui Terme, in conformità a quanto disposto dall'art1, comma 668 della Legge n. 147/2013

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall'art. 13-bis del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 672**

Ufficio Proponente: **Ufficio Recupero crediti**

Oggetto: **PRESA D'ATTO TARIFFE TARIP 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Recupero crediti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/09/2023

Il Responsabile di Settore

Alganon Andrea

Parere Contabile

Servizio ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Alganon Andrea

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to .Dott. Danilo RAPETTI.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carla Caterina BUE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 347 DELLA SEDUTA DEL 14/09/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO TARIFFE TARIP 2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 19/09/2023 al 04/10/2023;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

() quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 29/09/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Caterina BUE

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

DANILO RAPETTI in data 18/09/2023
CARLA CATERINA BUE in data 18/09/2023